

All. Del. C.C. n. 19 del 29.03.2006 – Il Segretario Comunale

(Dott. Ugo Palmieri)

# CITTÀ DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## REGOLAMENTO ISTITUZIONE REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

# **REGOLAMENTO ISTITUZIONE REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI**

Articolo 1 FINALITA'

Articolo 2 REQUISITI

Articolo 3 PRESENTAZIONE DOMANDA

Articolo 4 ISCRIZIONE REGISTRO

Articolo 5 AGGIORNAMENTO REGISTRO

Articolo 6 FORME PUBBLICITA'

Articolo 7 SEGRETERIA

## **Articolo 1 - Finalità**

1. Ai sensi dell'art. 61 del vigente Statuto, è istituito presso il Comune il Registro delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella Città.

## **Articolo 2 - Requisiti**

1. Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi.

## **Articolo 3 - Presentazione della domanda**

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante.

2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo ovvero, ove esista, lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.

## **Articolo 4 - Iscrizione al Registro**

1. L'iscrizione al Registro è disposta, con determina del Responsabile del Servizio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

3. La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'art. 2, con provvedimento motivato determina del Responsabile del Servizio, la quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo art. 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal Registro.

4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Piemonte, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi nazionali e regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

5. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.

6. L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

#### **Articolo 5 - Aggiornamento del Registro**

1. Annualmente l'Amministrazione richiede a tutte le Associazioni iscritte, una relazione sull'attività svolta, ai fini esclusivamente dell'aggiornamento del Registro. Ove per due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività, l'ufficio proporrà la cancellazione dall'Albo.

2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.

#### **Articolo 6 - Forme di pubblicità**

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web della Città di idonea informativa e del modulo di iscrizione.

#### **Articolo 7 - Segreteria**

1. L'Ufficio Politiche Sociali e Politiche Giovanili cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.